

		
UNIONE EUROPEA	REGIONE BASILICATA	REPUBBLICA ITALIANA

**FONDO PREVISTO DALL'ART. 45 DELLA LEGGE 23 LUGLIO 2009, N.99 E SS.MM.II.  
ASSEGNATO ALLA REGIONE BASILICATA CON DM 15 MARZO 2019 E CON DM 13  
NOVEMBRE 2019 (PRODUZIONE 2017-2018)**

**PROTOCOLLO DI INTENTI ENI SPA E REGIONE BASILICATA DI CUI ALLA DGR N. 451/2018**



## **AVVISO PUBBLICO GIOVANI COMPETENZE LUCANE IN AZIENDA PER IL RILANCIO DEL TESSUTO PRODUTTIVO REGIONALE**

Regione Basilicata  
Direzione Generale per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e i Servizi alla Comunità  
Via Vincenzo Verrastro n.8  
85100 POTENZA

		
UNIONE EUROPEA	REGIONE BASILICATA	REPUBBLICA ITALIANA

## Sommario

1. Normativa di riferimento .....	3
2. Finalità dell'Avviso .....	6
3. Articolazione dell'intervento .....	6
5. Requisiti dei beneficiari .....	6
6. Destinatari .....	8
7. Regime di aiuto .....	8
<b>7.1 Cumulabilità degli aiuti</b> .....	11
8. Tipologia dei contratti incentivati e misura dell'incentivo occupazionale.....	11
<b>8.1 Tipologia dei contratti incentivati</b> .....	11
<b>8.2 Importo dell'incentivo</b> .....	12
<b>8.3 Numero dei bonus</b> .....	13
<b>8.4 Casi di esclusione</b> .....	13
9. Termini e modalità di presentazione delle domande .....	14
10. Documentazione.....	15
11. Istruttoria delle domande .....	16
12. Erogazione degli incentivi.....	16
13. Rendicontazione degli incentivi .....	17
14. Controlli .....	18
15. Revoca .....	19
16. Obblighi .....	19
17. Monitoraggio, informazione e pubblicità .....	20
18. Tutela della privacy.....	21
19. Responsabile del procedimento e informazioni .....	22
20. Foro competente e rinvio.....	22

## 1. Normativa di riferimento

1. Il presente Avviso Pubblico è adottato in coerenza con le fonti normative ed i documenti programmatici di seguito indicati:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e s.m.i. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante “disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio”;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014, che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il Regolamento (UE, Euratom) 1046/2018 del Parlamento europeo del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- Regolamento (UE) n.651 del 26 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuto compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
- Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti;
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

- il Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il sostegno del FSE, approvato con Decisione della Commissione Europea n. C (2014) 9882 del 17 dicembre 2014, come modificato con Decisione della Commissione Europea n. C (2018) 8167 final del 29.11.2018;
- la D.G.R. 1351 del 20 dicembre 2018 con la quale si prende atto della summenzionata Decisione della Commissione Europea n. C (2018) 8167 final del 29.11.2018 e si trasmette la deliberazione medesima al Consiglio Regionale, ai sensi della L.R. 31/2009, art. 7 c. 6;
- la D.G.R. 37 del 20 gennaio 2020 con la quale si prende atto delle modifiche di lieve entità approvate dal Comitato di Sorveglianza al PO FSE BASILICATA 2014-2020 approvato con Decisione della Commissione Europea n. C (2014) 9882 del 17 dicembre 2014, modificato con Decisione della Commissione Europea n. C (2018) 2456 final del 18.4.2018 e con Decisione della Commissione Europea n. C (2018) 8167 final del 29.11.2018;
- la D.G.R. 556 del 06 agosto 2020 con la quale si prende atto delle modifiche approvate dal Comitato di Sorveglianza luglio 2020 al PO FSE BASILICATA 2014-2020 approvato con Decisione della Commissione Europea n. C (2014) 9882 del 17 dicembre 2014, modificato con Decisione della Commissione Europea n. C (2018) 2456 final del 18.4.2018 e con Decisione della Commissione Europea n. C (2018) 8167 final del 29.11.2018;
- la D.G.R. n. 141 del 10 febbraio 2015 concernente la istituzione del Comitato di Sorveglianza, ai sensi dell'art. 47 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- la D.G.R. n. 621 del 14 maggio 2015 con la quale è stata approvata l'identità visiva della programmazione comunitaria 2014-2020 e i relativi marchi declinati per ciascun fondo europeo e per le azioni di comunicazione integrata relativa alla programmazione unitaria;
- il documento "POR FSE 2014-2020 - Strategia di comunicazione" approvato nella seduta del Comitato di Sorveglianza del PO FSE 2014-2020 della Regione Basilicata del 16 giugno 2015;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1132 del 3 settembre 2015 "Preso d'atto dei criteri di selezione delle operazioni cofinanziate dal PO F.S.E. 2014-2020" e successive modifiche n. 680 del 22 giugno 2016 e n.735 del 19 luglio 2017;
- la D.G.R. n. 1427 del 10 novembre 2015 con la quale è stata approvata la "Strategia di comunicazione del POR FSE 2014 /2020" e la successiva D.G.R. n. 803 del 12 luglio 2016 con la quale sono state approvate le modifiche alla suddetta Strategia di Comunicazione;
- la D.G.R. n. 323 del 29 marzo 2016 con la quale è stato approvato il Documento di attuazione del PO FSE Basilicata 2014-2020 (DAP) e la successiva D.G.R. n. 514 del 17 maggio 2016 di modifica;
- la D.G.R. n.1260 del 8.11.2016 Programmi Comunitari 2014-2020 – manuali d'uso dell'identità visiva "Basilicata Europa e delle linee grafiche dei Programmi FSE, FESR e PSR;

- il D.P.R. 5 febbraio 2018 n.22 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020, entrato in vigore dal 26/3/2018;
- la Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in materia di tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013 nell’ambito dei programmi operativi nazionali;
- Decreto legislativo n.196 del 30 giugno 2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- Legge n.136 del 13 agosto 2010, “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
- Legge 28 giugno 2012, n.92, “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”;
- Legge n.78 del 16 maggio 2014, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese”;
- Decreto legislativo n.81 del 15 giugno 2015, “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n.183”;
- Decreto legislativo n.150 del 14 settembre 2015, “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n.183”;
- D.P.R. 5 febbraio 2018 n.22 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020, entrato in vigore dal 26/3/2018;
- Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.3/2018 che definisce i criteri per l’accreditamento dei servizi per il lavoro secondo i principi individuati dall’art. 12, comma 1 del d.lgs. n. 150 del 14 settembre 2015 e dell’art. 7 del d.lgs. n. 276 del 10 settembre 2003;
- Fondo previsto dall’art. 45 della legge 23 luglio 2009, n.99 e ss.mm.ii. assegnato alla Regione Basilicata con DM 15 marzo 2019 e con DM 13 novembre 2019 (produzione 2017-2018);
- Legge Regionale n.30 del 13 agosto 2015, “Sistema Integrato per l’Apprendimento Permanente ed il sostegno alle transizioni nella vita attiva (S.I.A.P.)”;
- Determinazione dirigenziale n. 232/12AN del 05/05/2021 che approva Adozione dei parametri di costo ammissibili nel quadro delle opzioni di semplificazione previste dall’art. 67 del Reg. CE 1303/2013 così come integrato dall’art. 272 del Regolamento (UE/EURATOM) 2018/1046

## 2. Finalità dell'Avviso

1. Il presente Avviso Pubblico si inserisce nell'ambito delle azioni programmate dalla Regione Basilicata finalizzate da un lato ad arginare la cosiddetta "fuga dei cervelli lucani" e dall'altro ad integrare le competenze professionali in azienda per migliorarne la competitività del sistema produttivo regionale.

## 3. Articolazione dell'intervento

1. L'avviso mette a disposizione delle imprese/datori di lavoro con almeno una sede operativa in Basilicata incentivi economici diretti a favorire l'occupazione a tempo indeterminato, pieno o parziale (non inferiore al 50% delle ore previste dal CCNLL di riferimento), di giovani disoccupati laureati lucani meritevoli, in possesso alla data della presentazione della domanda dei requisiti di cui al successivo articolo 6.

## 4. Risorse finanziarie

1. Le risorse complessivamente stanziare a valere sul presente Avviso Pubblico sono pari a **€ 4.000.000** di cui:
  - **€ 1.969.734,62** a valere sulle risorse dell'accordo per la disciplina del completamento della fase attuativa del protocollo di intenti del 18.11.1998 sottoscritto tra ENI Spa e Regione Basilicata di cui alla DGR n. 451/2018;
  - **€ 2.030.265,38** a valere sulle risorse del Fondo previsto dall'art. 45 della legge 23 luglio 2009, n.99 e ss.mm.ii. assegnato alla Regione Basilicata con DM 15 marzo 2019 e con DM 13 novembre 2019 (produzione 2017-2018);
3. La Regione Basilicata si riserva la facoltà di destinare risorse aggiuntive a quelle attualmente stanziate.

## 5. Requisiti dei beneficiari

1. Possono beneficiare degli incentivi previsti tutte le imprese/datori di lavoro/liberi professionisti<sup>1</sup>, con almeno una sede operativa nella regione Basilicata che, secondo le modalità di cui al successivo articolo 9. - Termini e modalità di presentazione delle domande, assumano a tempo indeterminato i destinatari di cui al successivo articolo 6 che, a pena di inammissibilità, alla data di presentazione della domanda, risultino:
  - a. costituite, attive e iscritte nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente con stato attivo, se tenute a tale adempimento. Nel caso dei liberi professionisti avere la partita IVA aperta a tale data;

---

<sup>1</sup> Per impresa si intende qualsiasi entità, indipendentemente dalla forma giuridica, che esercita una attività economica, artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica. Nella definizione di impresa/datore di lavoro, beneficiaria ai sensi del presente Avviso, rientrano i professionisti iscritti all'Albo, all'Ordine o al Collegio professionale di competenza, ovvero, ove questi non siano costituiti, i lavoratori autonomi che esercitano l'attività professionale secondo le norme vigenti e le associazioni tra professionisti iscritti agli Albi/Registri competenti.

- b. in regola con la normativa del regime di aiuti di stato prescelto;
  - c. in regola con l'applicazione del CCNL sottoscritto dai sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale;
  - d. in regola con gli adempimenti contributivi INPS e INAIL e con le contribuzioni agli Enti paritetici, ove espressamente previsto dai CCNL sottoscritto dai sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale;
  - e. in regola con la normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
  - f. in regola con le assunzioni previste dalla legge n.68/1999 sul collocamento mirato;
  - g. trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione o sottoposte a procedure di fallimento o di concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o volontaria e amministrazione controllata o straordinaria né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
  - h. non avere procedure di licenziamento collettivo nei dodici mesi precedenti la data dell'assunzione incentivata, ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge n.223/1991;
  - i. che il/i lavoratori da assumere non è/sono stato/i licenziato/i nei sei mesi precedenti dal datore di lavoro che assume o da quello che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume, ovvero risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo
  - j. non avere in atto sospensioni dal lavoro per crisi o riorganizzazione aziendale, salvo il caso di assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive.
2. il datore di lavoro o il legale rappresentante, inoltre, non devono:
- a. essere incorsi nella violazione delle disposizioni penali e amministrative, ai sensi dell'art. 9 del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 in materia di tutela delle condizioni di lavoro indicate nel suo allegato A, accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi;
  - b. trovarsi in una delle condizioni di esclusione previste dall'articolo 80, commi da 1 a 4 del d.lgs. n. 50/2016;
3. Nel caso trovi applicazione, ai sensi dell'articolo 7 dell'Avviso, il regime di aiuti «in esenzione» di cui al Reg. (UE) n.651/2014, l'impresa non deve configurarsi come impresa in difficoltà. La Regione verifica il requisito ai fini, sia dell'ammissibilità, sia della concessione dell'aiuto;
4. Ulteriori requisiti di ammissibilità sono individuati nell'ambito dei campi di applicazione dei Reg. (UE) n. 1407/2013 e Reg. (UE) n. 651/2014, come richiamati dall'articolo 7 dell'Avviso, rispettivamente al paragrafo 7.1 e al paragrafo 7.2
5. Ai fini dell'accesso agli incentivi, non devono sussistere rapporti di parentela o di affinità entro il terzo grado oppure di coniugio tra i beneficiari, impresa/datore di lavoro (titolare di ditta individuale o soci/amministratori in caso di società) ed i destinatari.
6. Per beneficiare degli incentivi, l'assunzione deve corrispondere ad attività lavorative effettivamente svolte in una unità produttiva con sede nella regione Basilicata.

## 6. Destinatari

1. Sono destinatari del presente Avviso i soggetti che alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:
  - Siano residenti in un comune della Basilicata;
  - Abbiano un'età fino ai 40 anni compiuti; massimo 40 anni e 364 giorni.
  - siano in possesso della laurea triennale, laurea specialistica, magistrale o diploma di laurea vecchio ordinamento con votazione non inferiore a 95 su 110 e lode ottenuta presso una Università, statale e non, legalmente riconosciuta, rispettivamente, per le lauree triennali, prima del compimento del venticinquesimo anno di età e per le lauree specialistiche, magistrali o diploma vecchio ordinamento prima del compimento del trentesimo anno di età;
  - siano inoccupati e/o disoccupati ai sensi del combinato disposto dell'art.19 del D.Lgs. n.150 del 14/09/2015 e dell'art.4 comma 15-quater del D.L. n.4/2019 (convertito con modificazione dalla L. n.26 del 28/03/2019).
2. Se l'assunzione comporta un incremento occupazionale netto e l'impresa/datore di lavoro intende fruire, ai sensi dell'art. 7 dell'Avviso, degli incentivi oltre il limite degli aiuti "de minimis", il destinatario di cui al precedente comma 1, deve trovarsi, in conformità al Reg. (UE) n.651/2014, in una delle seguenti condizioni:
  - a. essere privo da almeno 24 mesi di impiego regolarmente retribuito;  
*oppure*
  - b. essere una persona con disabilità, ai sensi dell'art. 1, comma 1 della legge n.68/1999.
3. Le assunzioni a tempo indeterminato devono avvenire non prima della data di presentazione della domanda.

## 7. Regime di aiuto

1. Agli incentivi previsti dal presente Avviso configurati come aiuti di stato si applica la seguente normativa comunitaria, in alternativa:
  - ✓ il Regolamento (UE) n.1407 del 18 dicembre 2013 relativo all' applicazione degli art. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
  - ✓ Regolamento (UE) n. 651 del 26 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuto compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, nel solo caso in cui i destinatari di cui all'articolo 6 dell'Avviso risultino lavoratori privi di impiego da almeno 24 mesi o persone con disabilità ai sensi della legge n. 68/1999 come modificati dal Reg. (UE) 2020/972 della Commissione del 02 luglio 2020 che modifica il Reg. (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il Reg. (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti;



2. L'impresa/datore di lavoro/libero professionista indica nella richiesta di prenotazione il regime di aiuti prescelto di cui all'articolo 8 dell'Avviso, sulla base delle caratteristiche del lavoratore e della convenienza.

## 7.1 Applicazione del Regolamento (UE) n.1407/2013

Per accedere agli incentivi ai sensi del Reg. (UE) n.1407/2013 «*de minimis*», l'impresa/datore di lavoro, in possesso dei requisiti<sup>2</sup> di cui all'articolo 5 dell'Avviso, deve impiegare i destinatari in attività/settori diversi da quelli esclusi<sup>3</sup> dall'ambito «*de minimis*». L'impresa che opera anche nei settori esclusi dal «*de minimis*» deve garantire, con mezzi adeguati, quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione «*de minimis*», non beneficino degli aiuti.

Ai sensi del Reg. «*de minimis*» n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti ricevuti dall'impresa unica<sup>4</sup> non può superare il massimale di € 200.000,00, incluso l'aiuto in oggetto, calcolato su tre esercizi finanziari consecutivi, compreso quello in corso (euro 100.000,00 se l'impresa unica opera nel settore del trasporto merci su strada per conto terzi).

Il periodo dei tre esercizi finanziari, compreso quello corrente, è un periodo valutato su base mobile che ha come momento di riferimento quello della concessione dell'aiuto. Gli aiuti «*de minimis*» sono da considerare concessi nel momento in cui all'impresa/datore di lavoro è accordato il diritto di riceverli (provvedimento di concessione), indipendentemente dalla loro data di erogazione.

In fase di istanza, il beneficiario deve indicare se nel triennio interessato ha una capienza tale (del plafond del *de minimis*) da assorbire gli incentivi richiesti, considerando tutti gli incentivi ricevuti nel triennio di riferimento anche in caso si configuri un'impresa indipendentemente dalle unità locali o unità produttive per le quali i contributi sono stati ricevuti. La Regione Basilicata effettuerà il controllo sul registro nazionale aiuti, per verificare la veridicità della dichiarazione.

Ove la concessione dell'aiuto ricada nell'esercizio finanziario successivo a quello della presentazione della domanda di aiuto, l'ufficio farà riferimento per il triennio all'anno di concessione e ai due precedenti.

L'impresa, che ometta di indicare in fase di istanza di appartenere ad un'impresa unica, verrà esclusa dalla concessione dei contributi previsti dal presente avviso.

Qualora la concessione di aiuti «*de minimis*» a valere sul presente Avviso comporti il superamento dei massimali pertinenti di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del Reg (UE)

---

<sup>2</sup> Il Reg. n. 1407/2013 «*de minimis*» non esclude dal suo ambito di applicazione le «imprese in difficoltà».

<sup>3</sup> Sono esclusi dal «*de minimis*», ai sensi dell' art. 1 del Reg. (UE) 1407/2013, i settori: a) della pesca e dell'acquacoltura; b) della produzione primaria dei prodotti agricoli; c) della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (nei casi disciplinati dal *de minimis* stesso); d) degli aiuti per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada; e) degli aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri; f) degli aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli di importazione.

<sup>4</sup> Si intende per impresa unica, ai sensi dell'art.2 del Reg. (UE) n.1407/2013, l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni di collegamento seguenti da verificare, sia a monte sia a valle dell'impresa richiedente l'incentivo: a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa; c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima o in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima; d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

1407/2013, l'aiuto non può essere concesso nemmeno per la parte che non eccede tale tetto.

In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se i nuovi aiuti «*de minimis*» a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente occorre tener conto di tutti gli aiuti «*de minimis*», precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione.

In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti «*de minimis*», concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito.

## **7.2 Applicazione del Regolamento (UE) n.651/2014**

Nel caso in cui l'impresa intenda fruire dell'incentivo oltre il limite degli aiuti «*de minimis*», l'assunzione a tempo indeterminato che riguardi il lavoratore in stato di disoccupazione da almeno 36 mesi oppure il lavoratore con disabilità, deve determinare ai sensi del Regolamento (UE) n.651 del 17 giugno 2014, un incremento netto del numero di dipendenti (ULA), ovvero l'aumento di almeno una unità di lavoro-anno dell'impresa interessata rispetto alla media occupazionale dei dodici mesi precedenti la data di assunzione secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario.

L'incentivo è comunque riconoscibile quando l'incremento occupazionale netto non si realizzi perché il posto o i posti di lavoro precedentemente occupati si sono resi vacanti a seguito di: dimissioni volontarie; invalidità; pensionamento per raggiunti limiti d'età; riduzione volontaria dell'orario di lavoro; licenziamento per giusta causa.

Ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera f) del d.lgs. n.150/2015, il calcolo della forza lavoro mediamente occupata deve essere effettuato per ogni mese in relazione all'impresa unica.

Per la valutazione dell'incremento occupazionale, si considerano le diverse tipologie di lavoratori a tempo determinato e indeterminato, salvo il cosiddetto lavoro accessorio. Il lavoratore assunto o utilizzato mediante somministrazione in sostituzione di un lavoratore assente non viene computato nella base di calcolo, mentre è computato il lavoratore sostituito.

Se viene meno l'incremento, si perde il beneficio per il mese di calendario di riferimento; l'eventuale successivo ripristino dell'incremento consente la fruizione del beneficio dal mese di ripristino fino alla sua originaria scadenza, ma non consente di recuperare il beneficio perso.

L'incremento netto del numero dei dipendenti può derivare anche dalla somma di incrementi netti parziali; pertanto, per poter accedere al beneficio l'impresa può assumere un lavoratore a tempo pieno o due lavoratori a tempo parziale, ciascuno nella misura di almeno il 50% delle ore previste dal CCNL.

L'incentivo è quantificato con riferimento ai costi sostenuti dal datore di lavoro in relazione alla retribuzione lorda, nella misura corrispondente alla percentuale contributiva a carico dell'impresa applicata dall'INPS in relazione al CCNL, alla qualifica e al livello del lavoratore, durante un periodo massimo di 36 mesi successivi all'assunzione.

I costi ammissibili comprendono:

- a) retribuzione lorda, prima delle imposte;
- b) contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali;
- c) contributi assistenziali per figli e familiari.

### 7.3 Cumulabilità degli aiuti

1. Gli incentivi previsti dal presente Avviso sono cumulabili con altri aiuti per la stessa assunzione e per gli stessi costi ammissibili nel rispetto delle seguenti previsioni:
  - gli aiuti «*de minimis*» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti «*de minimis*» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione;
  - ai sensi dell'art.32, paragrafo 6 del Reg. (UE) n.651/2014, gli aiuti in regime di esenzione, in tutto o in parte coincidenti con gli stessi costi ammissibili, sono cumulabili nel limite del 50% dei costi ammissibili. Il limite dell'aiuto all'occupazione di lavoratori con disabilità è esteso al 75% dei costi ammissibili (5), ai sensi dell'art.33, paragrafo 5 del Reg. (UE) n.651/2014. Per la verifica dei limiti di cumulo si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 8 del Reg. (UE) n.651/2014.
2. Restano salvi eventuali divieti di cumulo previsti da norme statali che ammettono incentivi per gli stessi costi ammissibili.

## 8 Tipologia dei contratti incentivati e misura dell'incentivo occupazionale

1. L'incentivo occupazionale è concesso per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato anche parziale, purché non inferiore al 50% dell'orario normale di lavoro stabilito dal CCNL sottoscritto dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, disposte in una sede/unità operativa dell'impresa/datore di lavoro localizzata in regione Basilicata.

### 8.1 Tipologia dei contratti incentivati

1. Il bonus spetta per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, ad esclusione dei:
  - ✓ contratti in regime di somministrazione;
  - ✓ contratti di lavoro domestico;
  - ✓ contratti di lavoro intermittente;
  - ✓ prestazioni di lavoro accessorio.
  - ✓ Apprendistato

---

<sup>5</sup> Si rinvia alla circolare INPS n. 99/2016 per il coordinamento con i contributi economici previsti dall'articolo 13 della legge n. 68/99

## 8.2 Importo dell'incentivo

1. L'incentivo occupazionale è riconosciuto per un **importo massimo annuo di € 27.802,08 per tre annualità**, per ogni assunzione a tempo indeterminato di uno o più destinatari individuati tra i soggetti identificati all'art. 6 e nelle modalità di cui al successivo comma 2.
2. **il contributo concedibile:**
  - ✓ ai sensi del Reg. n. 1407/2013 (deminimis) l'importo del bonus non può superare il costo salariale lordo annuo dell'assunzione incentivata.
  - ✓ ai sensi del Reg. n. 651/2014 (esenzione) sarà calcolato al 50% delle spese rendicontate per tre annualità oppure al 75% se l'assunzione incentivata riguarda un giovane disoccupato con disabilità e, comunque, entro i limiti di cumulo di cui al precedente art. 7, paragrafo 7.3.
3. In entrambi i casi il contributo concedibile sarà calcolato, per ogni assunzione a tempo indeterminato, entro l'importo del contributo massimale annuo concedibile calcolato, per ciascuna fascia di retribuzione mensile, in funzione del Costo Medio mensile di riferimento (CM) di cui al successivo comma 4 come di seguito riportato:

<b>FASCIA A</b>	Contributo annuo massimo concedibile	<b>Importo euro 6.947,04;</b>
<b>FASCIA B</b>	Contributo annuo massimo concedibile	<b>Importo euro 13,908,00;</b>
<b>FASCIA C</b>	Contributo annuo massimo concedibile	<b>Importo euro 20.855,04;</b>
<b>FASCIA D</b>	Contributo annuo massimo concedibile	<b>Importo euro 27.802,08;</b>

4. Le componenti della retribuzione lorda che dovranno essere prese in considerazione per l'individuazione della fascia di appartenenza, sono le seguenti: Retribuzione minima tabellare prevista per il livello di riferimento, inclusi eventuali elementi fissi e invariabili previsti obbligatoriamente dal CCNL di riferimento (paga base, contingenza, III elemento, EDR, EBT, ecc.). Il costo medio preso a riferimento è analogo al valore di UCS, adottato con Determinazione Dirigenziale 12AN.2020/D.01205 del 9/11/2020 dall'AdG del FSE, è di seguito rilevabile:

DETERMINAZIONE CM	Retribuzione mensile risultante da contratto e nella prima busta paga (il part time andrà rimodulato a valle)			
	FASCIA A	FASCIA B	FASCIA C	FASCIA D
retribuzione lorda DA €:	500	1.001	1.501	2.001
A €:	1000	1.500	2.000	

COSTO MEDIO (CM) mensile €	578,92	1.159,00	1.737,92	2.316,84
----------------------------	--------	----------	----------	----------

5. In caso di assunzioni a tempo indeterminato parziale entro il limite minimo del 50% dell'orario a tempo pieno previsto dal pertinente CCNL;
6. In caso di successiva trasformazione del contratto incentivato da tempo parziale a tempo pieno, l'incentivo non può essere riparametrato in aumento.
7. In caso di assunzioni incentivate a tempo indeterminato pieno, non è ammessa la trasformazione dell'assunzione da tempo pieno a tempo parziale prima dei 36 mesi dall'assunzione.

### 8.3 Numero dei bonus

1. Il numero di bonus occupazionali<sup>6</sup> che può essere concesso a ogni impresa unica è proporzionato al numero dei dipendenti laureati a tempo indeterminato in forza nella unità operativa localizzata nella regione Basilicata, secondo le seguenti quote di contingentamento:
  - ✓ l'impresa da zero a cinque dipendenti può richiedere fino a n. 1 bonus;
  - ✓ l'impresa da sei a venti dipendenti può richiedere fino a n. 2 bonus;
  - ✓ l'impresa con oltre 20 dipendenti può richiedere un numero di bonus pari al 10% degli occupati al momento di presentazione della domanda.
2. Per il Regolamento (UE) n.1407/2013 «de minimis», l'importo complessivo dell'incentivo concedibile ad ogni impresa unica non può in ogni caso superare i massimali stabiliti dall'art.3, comma 2 dello stesso Regolamento.

### 8.4 Casi di esclusione

1. Il bonus occupazionale non spetta:
  - a) se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito dalla legge o dalla contrattazione collettiva;
  - b) se l'assunzione viola il diritto di precedenza stabilito dalla legge o dal contratto collettivo alla riassunzione di un altro lavoratore;
  - c) con riferimento ai lavoratori che hanno avuto un rapporto di lavoro nei sei mesi precedenti col datore di lavoro che assume o con quello che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume, ovvero risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo.
2. La Regione verifica il mantenimento dell'assunzione incentivata rispetto all'unità locale in cui è avvenuta. Il trasferimento del lavoratore presso altra unità locale è ammesso solo nel caso in cui la nuova sede sia ubicata all'interno del territorio della regione Basilicata.

---

<sup>6</sup> Ogni bonus corrisponde all'incentivo concesso per l'assunzione di un lavoratore a tempo pieno indeterminato o di due lavoratori a tempo parziale, ognuno nella misura di almeno il 50% delle ore previste dal pertinente CCNL.

## 9. Termini e modalità di presentazione delle domande

1. La presentazione della **domanda di prenotazione degli incentivi**, attraverso la compilazione del modulo di cui all'**allegato A1**, avviene esclusivamente, a pena di irricevibilità, per via telematica nell'area riservata "Sezione Avvisi e Bandi" seguendo la procedura indicata all'indirizzo: <http://www.regione.basilicata.it>. **Il Sistema regionale informativo "Centrale Bandi" è attivo dalle ore 09.00 del 01/03/2022 e fino alle ore 18.00 del 15/06/2022.** Durante l'apertura dello sportello le domande saranno istruite secondo l'ordine cronologico di arrivo, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria disponibile. Entro 24 ore dall'inoltro della domanda telematica il soggetto partecipante riceverà nella casella di posta PEC, indicata nella domanda telematica, una email di conferma automatica dal sistema centrale bandi con la quale verrà comunicato se, alla data di inoltro la stessa è istruibile o non istruibile in funzione delle disponibilità finanziarie.
2. Per le istanze rientranti nella dotazione finanziaria la Regione, entro i sette giorni lavorativi successivi all'invio della richiesta di prenotazione, interroga il Sistema Informativo Lavoro per verificare lo stato di disoccupazione, e nel caso di destinatari disabili, l'iscrizione nelle liste di cui all'art.8, legge n. 68/99. La Regione, con comunicazione telematica, entro lo stesso termine informa l'impresa/datore di lavoro/libero professionista della conferma dell'aiuto nel suo importo massimo, fatta salva successiva rideterminazione<sup>7</sup>.
3. L'impresa/datore di lavoro, entro i successivi dieci giorni lavorativi decorrenti dalla comunicazione del precedente comma 2, l'impresa/datore di lavoro/libero professionista ha l'onere di inviare, a pena di inefficacia della prenotazione, **la domanda telematica definitiva**, attraverso la compilazione del modulo di cui all'**allegato A2**, corredata dalla documentazione prescritta dal successivo art.10.
4. La Regione, nel caso si rendano disponibili risorse anche in seguito a rinunce o revoche, può autorizzare la riapertura del Sistema Centrale Bandi per l'inoltro di ulteriori richieste di prenotazione
5. L'indirizzo di posta elettronica certificato utilizzato per tutte le comunicazioni relative al presente avviso pubblico è **bonus.assunzioni.giovani.laureati@pec.regione.basilicata.it**.
6. Tutte le dichiarazioni inserite in domanda, sono rese nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, soggette alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 del medesimo DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci.
7. Il sistema assegnerà ad ogni domanda, inviata ai sensi del presente articolo, data e ora di arrivo, e il numero di istanza assegnato. Il semplice inserimento dei dati nel sistema, non seguito dall'inserimento della domanda firmata digitalmente, dall'invio della medesima e dall'emissione della ricevuta, rende la domanda inammissibile.
8. Tutte le comunicazioni tra l'impresa richiedente il contributo e la Regione Basilicata dovranno avvenire esclusivamente mediante l'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato dal richiedente nella domanda. Per ogni comunicazione o richiesta il richiedente dovrà utilizzare l'indirizzo di posta elettronica certificata dedicato alla presente

---

<sup>7</sup> La rideterminazione è effettuata sulla base della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute ed ammesse.

procedura indicata al precedente comma 5. Si richiede, obbligatoriamente, di indicare nell'oggetto della PEC il numero di istanza assegnato alla domanda presentata.

## 10. Documentazione

1. Alla domanda telematica definitiva (allegati A2), comprensiva della clausola “Deggendorf<sup>8</sup>” resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000, firmata dal legale rappresentante dell'impresa/datore di lavoro deve essere allegata la seguente documentazione, a pena di inammissibilità:
  - a. dichiarazione sostitutiva relativa alle assunzioni effettuate e al costo salariale lordo annuo previsto dal contratto collettivo di riferimento resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (per regime di esenzione) (**Allegato B1**);
  - b. dichiarazione sostitutiva relative alle assunzioni effettuate e alla retribuzione lorda mensile prevista dal contratto attivato resa ai sensi del D.P.R. N. 445/2000 (per il regime deminimis) (**Allegato B2**)
  - c. dichiarazione sostitutiva del giovane assunto resa ai sensi del D.P.R. N.445/2000 (**Allegato C**);
  - d. atto unilaterale di impegno firmata dal legale rappresentante del soggetto richiedente o da un suo delegato (**Allegato D**).
2. La trasmissione della domanda definitiva e dei relativi allegati con modalità diverse da quelle indicate, così come la domanda carente anche di un singolo documento tra quelli richiesti comporta l'inammissibilità della istanza<sup>9</sup>.
3. La domanda definitiva è inammissibile nel caso in cui riguardi l'assunzione di un giovane lavoratore diverso da quello indicato nel modulo di prenotazione. L'inammissibilità della domanda definitiva determina l'inefficacia della richiesta di prenotazione.
4. Nel solo caso di non perfetta conformità e/o imprecisione della documentazione prodotta, la Regione può procedere alla richiesta di perfezionamento, prima della formale esclusione della domanda definitiva e della correlata prenotazione.
5. Nel caso di richiesta di integrazioni e/o chiarimenti rispetto alla documentazione prodotta l'impresa/datore di lavoro, senza perdere la priorità dell'ordine cronologico di presentazione del modulo di prenotazione attribuito dal Sistema “Centrale Bandi”, deve procedere al perfezionamento della domanda, entro e non oltre il termine di dieci giorni lavorativi dalla notifica. Qualora l'integrazione prodotta perviene incompleta e/o imprecisa oppure, oltre il termine prescritto, la domanda è dichiarata inammissibile e la richiesta di prenotazione perde efficacia.

---

<sup>8</sup> Consiste nella dichiarazione del beneficiario di “non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno”. La clausola, ai sensi dell'art. 1, par. 4 del Reg (UE) 651/2014, rappresenta una condizione sospensiva per l'erogazione delle agevolazioni (non di ammissibilità). Il beneficiario deve quindi aggiornare l'autocertificazione fino al momento dell'erogazione, come specificato nella domanda di candidatura.

<sup>9</sup> La procedura è ritenuta conclusa solo all'avvenuta trasmissione di tutta la documentazione prevista dall'Avviso e dell'assegnazione del numero di istanza e di protocollo generato dal sistema.

## 11. Istruttoria delle domande

1. L'Ufficio Politiche del Lavoro della Regione Basilicata procede all'istruttoria delle domande definitive pervenute e ne verifica l'ammissibilità, accertando la sussistenza dei presupposti per l'accesso agli incentivi. Le domande sono esaminate seguendo l'ordine cronologico di presentazione sul Sistema "Centrale Bandi", fino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.
2. Le domande saranno esaminate con cadenza mensile e gli esiti saranno approvati con determinazione dirigenziale dell'ufficio competente entro i successivi 60 giorni e pubblicati sul BURB, sul portale istituzionale al link [http:// www.regione.basilicata.it](http://www.regione.basilicata.it) e nel caso di finanziamento delle istanze con risorse del PO FSE anche nella sezione CeBAS relativa all'Avviso e sul portale <http://europa.basilicata.it/fse/>.
3. Il provvedimento regionale delle domande accolte costituisce atto di concessione del finanziamento nel quale risulta che l'aiuto è concesso in base al Reg. (UE) n.1407/2013 e/o al Reg. (UE) n. 651/2014, anche al fine della registrazione dell'aiuto concesso nel Registro Nazionale Aiuti di Stato gestito dal MISE.
4. L'impresa/datore di lavoro, beneficiaria degli incentivi è obbligata, a pena di decadenza, a comunicare alla Regione ogni variazione relativa agli importi ricevuti a titolo di aiuto «*de minimis*», rispetto a quanto dichiarato al momento della presentazione della domanda definitiva e fino al momento della concessione dell'incentivo.

## 12. Erogazione degli incentivi

1. La Regione eroga il bonus occupazionale, su base almeno semestrale, previa verifica del mantenimento dell'occupazione e della documentazione attestante il costo sostenuto nel periodo oggetto di rendicontazioni, secondo le seguenti modalità:
  - a. In caso di applicazioni del *de minimis*, appena sono stati sostenuti i costi per il lavoratore pari al contributo massimo annuale concesso;
  - b. In caso di ricorso al regime di esenzione, appena sono stati sostenuti costi per il lavoratore pari al doppio del contributo annuale massimo concesso.
2. Nel caso di rendicontazione a costi reali (regime di esenzione), il "costo sostenuto" dovrà essere calcolato al lordo degli oneri differiti ma al netto di eventuali ulteriori contributi pubblici, fermo restando l'obbligo di fornire evidenza di tutti i pagamenti effettivamente sostenuti e dell'osservanza della disciplina in materia di Aiuti di Stato (divieto di cumulo, mantenimento occupazionale, ...);
3. Nel caso di applicazione della semplificazione dei costi (regolamento *de minimis*), il "costo sostenuto", come il contributo concesso, dovrà essere calcolato applicando l'UCS mensile di riferimento per il numero di mesi di lavoro del destinatario utili al raggiungimento dell'importo succitato;
4. Ai fini dell'erogazione del bonus occupazionale, la Regione attiva specifici controlli sulle autodichiarazioni rese dall'impresa/datore di lavoro, ai sensi del DPR n.445/2000. In caso di accertata mancata corrispondenza tra le autodichiarazioni rese dai beneficiari e i controlli effettuati, è disposta la decadenza dal beneficio e la revoca per l'intero ammontare dell'importo eventualmente erogato.



5. Al termine dei 36 mesi dovrà essere trasmessa comunque la documentazione attestante il mantenimento occupazionale;
6. L'erogazione del bonus occupazionale è effettuata sul conto corrente dedicato anche se non in via esclusiva ai rapporti con la P.A. specificamente indicato al momento della presentazione della domanda unitamente alle generalità della persona autorizzata dall'impresa/datore di lavoro ad operare sullo stesso.
7. Se il bonus fosse stato erogato e ad un successivo controllo da parte della Regione il lavoratore risultasse licenziato prima dei 36 mesi, l'impresa/datore di lavoro dovrà restituire il contributo ricevuto, salvo i casi previsti dalla normativa in materia richiamata dall'articolo 15 comma 2 dell'Avviso.

### **13. Rendicontazione degli incentivi**

1. L'impresa/datore di lavoro/libero professionista inserisce nel Sistema informativo regionale (SIRFO), nel termine di venti giorni di calendario successivi al periodo di riferimento<sup>10</sup>, la dichiarazione di spesa e la seguente documentazione di spesa:

**A. Nel caso di rendicontazione a costi reali (Regime in esenzione (Reg. n. 651/2014):**

- a) documentazione giustificativa della spesa quali buste paga quietanzate del/i lavoratore/i per i quali è stato concesso l'incentivo, sui quali deve essere apposta la dicitura DGR \_\_/2021 - "Titolo di spesa rendicontato per euro .....<sup>11</sup>a valere sull'Avviso Pubblico 'Giovani Competenze lucane in azienda'-CUP.....;
- b) copia del contratto di lavoro stipulato (solo per la prima dichiarazione di spesa).
- c) documentazione idonea a garantire la tracciabilità dei pagamenti a favore dei lavoratori, ai sensi dell'art. 3 comma 2 della legge n. 136/2010 e legge n. 205/2017. Gli obblighi di tracciabilità si articolano essenzialmente nei seguenti adempimenti principali:
  1. utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati all'operazione cofinanziata, anche in via non esclusiva;
  2. effettuazione dei movimenti finanziari dei pagamenti delle retribuzioni relative alle assunzioni incentivate esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero attraverso l'utilizzo di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni corredati da estratto conto da cui risulta l'addebito delle somme erogate
  3. documentazione attestante il versamento dei contributi e degli oneri fiscali attraverso modelli F24 quietanzati.

**B. Nel caso di rendicontazione a UCS mensili (Regime in deminimis Reg. n. 1403/2014)**

---

<sup>10</sup> Il periodo di riferimento è quello in cui è maturato l'importo rendicontabile

<sup>11</sup> L'importo da inserire è quello che viene rendicontato, ossia l'importo salariale lordo a carico del datore

- a) copia del contratto di lavoro stipulato (solo per la prima dichiarazione di spesa).
- b) Dichiarazione del datore di lavoro, resa ai sensi del DPR 445/2000, di avvenuto pagamento dei netti ai singoli dipendenti e dei relativi contributi assistenziali/previdenziali e delle ritenute.
- c) Dichiarazione del datore di lavoro in relazione alla regolarità delle presenze del lavoratore nel periodo di riferimento o di intervenute assenze con identificazione della motivazione.
- d) Copia di tutti i cedolini paga delle mensilità di riferimento comprensivi del LUL (Libro Unico del Lavoro) per accertare l'effettiva correttezza del riepilogo.

Ad esito positivo delle verifiche gestionali dell'UCO sulla spesa rendicontata, il beneficiario potrà procedere a trasmettere la domanda di rimborso che verrà evasa entro il termine di 90 giorni dalla sua ricezione.

#### **14. Controlli**

1. La Regione, al fine di verificare le dichiarazioni rese in autocertificazione, la conformità all'originale della documentazione prodotta, la correttezza delle spese e l'avanzamento fisico e finanziario dell'intervento, procede ai controlli obbligatori previsti dalla normativa comunitaria e regionale in materia, nonché ad ogni altra verifica ritenuta opportuna, anche a campione.
2. La Regione effettua con frequenza periodica controlli on desk e in loco, rispettivamente prima della certificazione delle spese e della liquidazione annuale dei conti, anche eventualmente nel rispetto delle previsioni del Si.Ge.Co del PO FSE 2014/2020 laddove il presente Avviso Pubblico venga integrato con risorse del PO FSE.
3. I controlli in loco di regolare esecuzione, secondo tempi, termini e modalità sono effettuati a campione dal competente Ufficio Politiche del Lavoro della regione Basilicata, anche per il tramite di altri soggetti appositamente incaricati, eventualmente anche secondo le modalità previste nel Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione del PO FSE Basilicata 2014 - 2020, al paragrafo "Controlli di regolare esecuzione", laddove il presente Avviso Pubblico venga integrato con risorse del PO FSE.
4. I beneficiari dovranno fornire ogni informazione e tenere a disposizione presso le loro sedi amministrative e/o operative la documentazione amministrativa e contabile relativa all'intervento finanziato del beneficiario, per il periodo previsto dalla normativa comunitaria.
5. Nel caso in cui il beneficiario risulti inadempiente all'osservanza di uno o più obblighi a suo carico, previa diffida ad adempiere, la Regione procede alla revoca del finanziamento e al recupero delle somme eventualmente già erogate.

## **15.Revoca**

1. Nel caso in cui il beneficiario risulti inadempiente all'osservanza di uno o più obblighi a suo carico, la Regione procede alla revoca del finanziamento e al recupero delle somme eventualmente già erogate. La revoca è disposta nei seguenti casi:
  - a) Revoca immediata:
    - in presenza di irregolarità amministrative o contabili rilevate in sede di controllo che si configurino come violazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, con particolare riguardo alla normativa in materia di rapporti di lavoro, regolarità contributiva e fiscale;
    - per mancata conservazione della posizione occupazionale incentivata per almeno 36 mesi dalla data dell'assunzione a tempo indeterminato risultante dalla comunicazione telematica obbligatoria.
  - b) In caso di inosservanza di uno o più obblighi di cui all'art. 16 posti a carico del soggetto beneficiario la Regione previa diffida ad adempiere, procede alla revoca del finanziamento e al recupero delle somme già erogate nelle modalità espressamente indicate nell'Atto Unilaterale d'impegno.
2. In caso di dimissioni volontarie o di licenziamento per giusta causa, intervenuti prima della scadenza dei 36 mesi dalla data dell'assunzione, il bonus è proporzionalmente ridotto sulla base dei mesi di effettivo lavoro svolto. In caso di dimissioni per giusta causa o licenziamento per giustificato motivo, la Regione revoca il bonus per intero e procede al recupero delle somme già erogate.
3. In caso di revoca o rimodulazione del bonus, il beneficiario deve restituire alla Regione, oltre alla quota capitale, gli interessi legali calcolati dalla data dell'erogazione del bonus alla data dell'effettiva restituzione e/o recupero dello stesso.
4. Il provvedimento di revoca è adottato in esito all'instaurazione di apposito contraddittorio sulle risultanze istruttorie ex art.10 bis della legge n.241/90.

## **16.Obblighi**

1. Il beneficiario si impegna a:
  - accettare di realizzare le attività nei termini previsti dal presente Avviso;
  - assicurare l'osservanza dei principi di non discriminazione, parità di genere e diritti delle persone con disabilità (<http://europa.basilicata.it/fse/archivio/>);
  - presentare le dichiarazioni di spesa con la cadenza prevista all'art. 13 dell'Avviso;
  - trasmettere la documentazione di spesa attestante il mantenimento occupazionale entro 20 giorni dal termine dei 36 mesi incentivati;
  - adottare un sistema di contabilità separata ovvero un sistema di codificazione contabile adeguato per le attività oggetto del finanziamento, tale da consentire la tracciabilità delle transazioni;
  - rispettare gli adempimenti di carattere amministrativo, contabile, informativo ed informatico previsti dalle disposizioni regionali;

- rispettare le norme in tema di ammissibilità delle spese (periodo di ammissibilità, conformità, divieto di doppio finanziamento ecc.);
- rispettare le procedure di monitoraggio e rendicontazione;
- accettare di venire incluso nell’elenco dei beneficiari;
- attenersi a quanto previsto dall’ art. 3 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 “Principio di necessità nel trattamento dei dati” nella comunicazione e trasmissione di dati personali per le attività di controllo della PA;
- consegnare ai partecipanti alle attività finanziate l’informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003;
- assicurare la correttezza e la completezza dei dati che verranno inviati all’avvio e durante la realizzazione dell’operazione, in formato telematico e/o cartaceo, da parte propria e/o da parte dei propri collaboratori dal sottoscritto;
- stipulare le assicurazioni obbligatorie in esecuzione della vigente normativa, esonerando la Regione da ogni chiamata in causa e/o da ogni responsabilità in caso di mancata e/o irregolare stipula delle medesime;
- accettare i controlli dell’Amministrazione regionale relativamente ai servizi oggetto del presente Avviso
- applicare nei confronti del personale dipendente il contratto collettivo nazionale di riferimento;
- assicurare la tracciabilità delle movimentazioni finanziarie attraverso un conto corrente bancario dedicato se pur non esclusivo nel rispetto della legge n.136/2010;
- non mettere in pratica atti, patti o comportamenti discriminatori ai sensi Regolamento Europeo (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 accertati da parte della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;
- fornire le informazioni ordinarie e straordinarie richieste entro i termini fissati;
- assicurare la massima trasparenza e il rispetto del principio di pari opportunità e trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego.

## **17. Monitoraggio, informazione e pubblicità**

1. Il monitoraggio dello stato di avanzamento finanziario e fisico dell’intervento è effettuato attraverso il sistema regionale in uso presso la regione Basilicata, secondo tempistiche e modalità stabilite, con strumenti di rilevazione delle informazioni di tipo quali-quantitativo<sup>12</sup>.
2. Fatte salve le specifiche indicazioni contenute nel presente Avviso, le operazioni si realizzano nel rispetto della disciplina prevista dal Reg. (UE) n.1303/2013 e dal Reg. (UE) n.1304/2013 e, laddove finanziate anche con il PO FSE, anche del sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) e del Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione approvati con deliberazione di Giunta regionale n.334 del 3 maggio 2017.

---

<sup>12</sup> Le informazioni quali-quantitative riguardano età, genere, titolo di studio, mansioni e livello di inquadramento; cessazioni e relativi motivi.

3. Si informano i beneficiari, che laddove l'Avviso Pubblico sia finanziato anche dal PO FSE, l'accettazione del cofinanziamento del FSE nell'ambito del PO FSE Basilicata 2014-2020 comporta la loro inclusione nell'elenco delle operazioni pubblicato ai sensi dell'art.115, paragrafo 2, del Reg. (UE) n.1303 del 20/12/2013 [rif. paragrafo 3.2.1, allegato XII Reg. (UE) n.1303/2013].
4. Sui documenti prodotti per la gestione e la rendicontazione del finanziamento, laddove l'Avviso fosse finanziato anche con risorse del PO FSE, devono essere riportati il logo FSE, il raggruppamento dei loghi istituzionali (regione Basilicata, repubblica italiana e Unione Europea oltre all'indicazione del nome del Fondo Sociale Europeo e alla dicitura Unione Europea), ai sensi della D.G.R. n.1260/2016. Devono, inoltre, essere inseriti i riferimenti all'Avviso, al relativo codice CUP e al beneficiario (nome, eventuale logo, recapiti).

## **18. Tutela della privacy**

1. Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione regionale venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche ed integrazioni. Nella realizzazione del progetto il soggetto attuatore, nonché i collaboratori utilizzati, dovranno garantire la riservatezza dei dati rilevati, che rimangono di esclusivo uso dell'Amministrazione regionale ai sensi della normativa sopra richiamata.
2. I dati conferiti nell'ambito dell'attuazione delle operazioni saranno trattati e contenuti in banche dati allo scopo di consentire la gestione elettronica del procedimento amministrativo. Il contenuto di tali banche dati sarà inoltre utilizzato dall'Amministrazione per effettuare ricerche anonime di tipo statistico e per creare indirizzi.
3. Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Basilicata (Giunta Regionale), con sede in Potenza alla via Vincenzo Verrastro n. 4, CAP 85100. La Regione ha individuato quale designato/delegato al trattamento il Dirigente pro tempore dell'Ufficio Politiche del Lavoro.
4. Il titolare del trattamento metterà in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento”.
5. Ai fini della trasparenza, si informa che l'accettazione del cofinanziamento comporta, l'accettazione della pubblicazione sui portali istituzionali della Regione, dello Stato e dell'Unione europea, dei dati in formato aperto relativi al beneficiario e al progetto cofinanziato.

## **19. Responsabile del procedimento e informazioni**

1. Il responsabile del Procedimento è l'ufficio Politiche del Lavoro e delle politiche giovanili della Direzione Generale per le Politiche di Sviluppo economico, il Lavoro e i servizi alla Comunità della Regione Basilicata.
2. Il presente Avviso, i relativi allegati e la documentazione di riferimento sono reperibili sul sito istituzionale della Regione Basilicata <http://www.regione.basilicata.it> sezione "Pubblicità legale - Avvisi e Bandi" con le istruzioni e il manuale delle procedure per presentare la relativa candidatura. Per l'assistenza sull'utilizzo della procedura telematica, è disponibile un servizio informativo dedicato.
3. Richieste di informazioni e/o chiarimenti in merito all'Avviso possono essere inoltrate al seguente indirizzo mail: [ufficio.occupazione.laureati@cert.regione.basilicata.it](mailto:ufficio.occupazione.laureati@cert.regione.basilicata.it).
4. Le domande più frequenti relative all'Avviso, FAQ, sono pubblicate periodicamente nella sezione del sito dedicato.

## **20. Foro competente e rinvio**

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere si elegge quale unico foro competente quello di Potenza.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente Avviso si rinvia alla normativa vigente in materia.